



*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

**DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE
E LE QUESTIONI GLOBALI**

DDG n. 2500/95/2016

IL TITOLARE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 13

VISTO il RD n. 2440 del 18.11.1923, recante “Disposizioni sull’Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato”, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con R.D. n. 827 del 23.05.1924;

VISTO il DPR n. 18 del 05.01.1967, e successive modifiche e integrazioni, concernente l’Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari Esteri;

VISTA la Legge n. 196 del 31.12.2009 (“Legge di Contabilità e Finanza Pubblica”);

VISTO il DPR n. 95 del 19.05.2010, recante norme sulla “Riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri, a norma del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO il Decreto del Ministro degli Affari Esteri n. 2060 dell’11 ottobre 2010, recante la “Disciplina delle articolazioni interne degli Uffici di livello dirigenziale generale istituiti presso l’Amministrazione Centrale del Ministero degli Affari Esteri”;

VISTO l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO l’art. 26, c. 1 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, relativo al “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il DPR n. 31 del 03/07/2015, registrato presso la Corte dei Conti in data 24/07/2015 con n. 1909, con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore Generale per la Mondializzazione e le Questioni Globali al Min. Plen. Massimo Gaiani;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 482300 del 28 dicembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2015, supplemento ordinario n. 72, con il quale è stata effettuata la ripartizione in Capitoli delle Unità di Voto Parlamentare relative al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018;

VISTO il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 5021/1/BIS del 13 gennaio 2016, con il quale è stata effettuata l’attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali ai Titolari dei Centri di Responsabilità per l’Esercizio Finanziario 2016;

VISTA la Direttiva del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per l’azione amministrativa e per la gestione dei Centri di Responsabilità per l’anno 2016, n. 1001/180 del 7 gennaio 2016, registrata dalla Corte dei Conti in data 24 febbraio 2016, protocollo n. 5645, Registrazione 1-515;

VISTO l’art. 3, c. 2, della Legge 125/2014, che ha modificato la denominazione della Farnesina da “Ministero degli Affari Esteri” a “Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale”, con effetto dal giorno 29 agosto 2014,

DECRETA

La Direzione Generale per la Mondializzazione e le Questioni Globali assegna ed eroga contributi volontari ad istanza di parte per la realizzazione di iniziative nell’ambito della Legge 6 febbraio 1992, n. 180, che disciplina la partecipazione dell’Italia ad iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale, nonché per la partecipazione a progetti e programmi internazionali nel quadro delle questioni globali.



Art. 1. Ambito di applicazione.

Il presente Decreto si applica alla gestione delle risorse assegnate a valere sui Capitoli 3755, piano gestionale 2 ("Contributi ad Organizzazioni Internazionali, a Stati Esteri e ad Enti Pubblici e Privati Italiani e Stranieri nel quadro della partecipazione italiana ad iniziative umanitarie e di pace in sede internazionale"), e 3754, piano gestionale 1 ("Spese per la partecipazione italiana a progetti e programmi internazionali nel quadro delle questioni globali"), nell'ambito delle rispettive dotazioni finanziarie annuali.

Art. 2. Requisiti soggettivi dei richiedenti.

- a) Relativamente ai contributi richiesti a valere sui fondi della Legge 6 febbraio 1992 n. 180, si rimanda ai requisiti soggettivi previsti da quest'ultima.
- b) Relativamente ai contributi per progetti e programmi internazionali nel quadro delle questioni globali, sono legittimati a presentare richiesta di contributo Organismi internazionali, Stati Esteri, Enti Pubblici ed Enti Privati italiani e stranieri.

Art. 3. Criteri per l'erogazione dei contributi.

- a) Il procedimento sarà attivato ad istanza di parte. Questa Direzione Generale valuterà l'opportunità di concedere i contributi di natura volontaria di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2 sulla base delle proposte presentate, alla luce dei propri obiettivi strategici e strutturali approvati nel Piano della Performance annuale e in relazione alla riconosciuta e comprovata competenza dell'Ente in merito all'iniziativa presentata.
- b) Ai fini della decisione di erogazione e della determinazione dell'entità del contributo, saranno valutati, in particolare:
 - 1) affidabilità strutturale, organizzativa ed economico-finanziaria degli Enti proponenti;
 - 2) risultati conseguiti in precedenti iniziative, eventualmente già beneficiarie di contributi del MAECI o di altre Istituzioni pubbliche;
 - 3) coinvolgimento diretto di soggetti del Paese beneficiario dell'iniziativa presentata;
 - 4) sviluppo di tecnologie, strumenti o procedure innovative.
- c) L'ammontare del contributo sarà calcolato in percentuale sul totale della spesa prevista per il progetto presentato. Tale percentuale potrà variare e potrà essere determinata anche in misura superiore al 50%, e comunque non eccedente l'87% della spesa complessiva prevista per il progetto, in funzione di:
 - 1) appartenenza degli Enti proponenti alle categorie di cui al Decreto del Ministro degli Affari Esteri n. 364 del 17 marzo 2010 e di cui all'Elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'art. 1, c. 3 della Legge 196/2009 e ss.mm;
 - 2) rilevanza del progetto rispetto agli obiettivi di cui al punto a) del presente articolo;
 - 3) attinenza con attività di formazione offerte a personale di Istituzioni locali;
 - 4) profilo pubblico o internazionale degli Enti proponenti.

Art. 4. Procedure.

- a) Il proponente presenterà alla DGMO una lettera di richiesta di contributo corredata dal progetto per il quale si richiede il sostegno finanziario, comprensivo del programma delle attività, di un prospetto delle spese previste e di ogni altra documentazione ritenuta utile alla valutazione dell'iniziativa.
- b) Nel progetto andranno evidenziate le finalità che si intendono perseguire e l'orizzonte temporale delle attività previste.
- c) Il prospetto finanziario dovrà comprendere una descrizione delle spese che si intende sostenere ed il dettaglio delle stesse, distinte tra costi a carico dell'Ente proponente e/o di altri contributori e costi a carico del MAECI, con la relativa percentuale. L'eventuale voce relativa alle spese generali non dovrà superare l'8% del subtotale dei costi dell'iniziativa.
- d) Nel caso di Enti italiani, il proponente dovrà comunicare i propri dati amministrativi: ragione sociale, indirizzo, codice fiscale ed eventuale partita IVA, nonché le coordinate del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sulle quali accreditare il contributo. La DGMO provvederà autonomamente, nei casi previsti dalla normativa vigente, alla richiesta del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) nei confronti dell'Ente proponente, nonché alla verifica Equitalia per l'erogazione di importi superiori a Euro 10.000,00.
- e) Il contributo potrà essere concesso per progetti relativi ad attività che abbiano almeno inizio nell'esercizio finanziario in cui viene assunto l'impegno di spesa.
- f) L'esame istruttorio sarà effettuato dal competente Ufficio della DGMO di concerto con il Reparto amministrativo-contabile, che potrà richiedere integrazioni o modifiche alla documentazione presentata.

- g) Il contributo potrà essere erogato in unica soluzione anticipata solo nei confronti di Stati Esteri, Organismi internazionali e di Enti italiani compresi nell'Elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato. Al termine delle attività relative al progetto, sarà cura del beneficiario del contributo inviare un rapporto sulle attività svolte ed una relazione finanziaria finale. Qualora si verificasse un avanzo di spesa in relazione al progetto, questa Direzione Generale si impegna a recuperare l'eventuale quota-parte di contributo non utilizzata dal beneficiario.
- h) Nel caso di Enti italiani non inclusi nel citato Elenco ISTAT, il contributo potrà essere erogato in una o più soluzioni sulla base della presentazione, per ciascuna tranche, di una relazione circa le attività svolte e di un rendiconto delle spese nel frattempo sostenute, comprovate da documentazione giustificativa a supporto.

Art. 5. Obblighi di pubblicità e trasparenza.

L'Ufficio provvederà alla pubblicazione del presente Decreto di determinazione dei criteri e delle modalità che presidono all'erogazione dei contributi e dei risultati delle procedure di assegnazione sul sito istituzionale del MAECI, in adempimento agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.

Roma, 7 marzo 2016

Il Direttore Generale
Min. Plen. Massimo Gaiani

